



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. CAIATI – DON TONINO BELLO"
BITONTO - PALOMBAIO – MARIOTTO**

Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919
Via Sen. Sylos Labini, s.n 70032 Palombaio (BA) tel. 080.3735980
e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it
Codice Univoco IPA:UFKOWW - Cod. Fisc.93360210723



Circolare n° 31

AI DSGA

Al Personale Docente

Al Personale ATA

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative per cessazione dal lavoro dall'1/09/2025 limiti ordinamentali, inquadramenti giuridico economici, trattenimenti in servizio, acquisizioni cessazioni al SIDI

Facendo seguito alla pubblicazione del D.M. n. 188 del 25 settembre 2024, si segnala che il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio – ex art. 1, co. 257 L. n. 208/2015e s.m.i. - ovvero per raggiungere il minimo contributivo è fissato, al **21 ottobre 2024**.

Inoltre, coloro che raggiungono il limite di età ordinamentale, ovvero il compimento dei 65 anni entro il 31 agosto 2025, (cioè nati entro il 31 agosto 1960) e, alla stessa data, possiedono un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, vengono posti in quiescenza d'ufficio per limiti d'età ordinamentali.

Gli aventi diritto dovranno comunicare celermente alla Segreteria dell'Istituto (Ufficio Personale) il diritto o la volontà di collocarsi in pensione **entro e non oltre il 16 ottobre 2024**.

La conferma del diritto alla pensione, acquisito da parte delle sedi Inps competenti, sarà notificato agli interessati, come condizione di cessanti dal 01/09/2025 senza alcuna possibilità di proroga.

Si ricorda che, per quanti fossero interessati al Trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 per raggiungere il minimo contributivo, le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Scolastico territoriale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro e non oltre il termine **del 21 ottobre 2024**.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Filomena DI RELLA

Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 – BARI - Codice iPA: m_pi
Usp.ba@istruzione.it; uspba@postacert.istruzione.it

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Provincia Bari/Bat
LORO SEDI
p.c.
Alla Direzione Generale
dell'USR per la Puglia

OGGETTO: **BARI e BAT**. Indicazioni operative cessazioni **01/09/2025** limiti ordinamentali, inquadramenti giuridico economici, trattenimenti in servizio, acquisizioni cessazioni al SIDI – chiarimenti.

Facendo seguito alla pubblicazione del D.M. n. 188 del 25 settembre 2024 ed in riferimento alle tematiche in oggetto, si segnala alle Istituzioni scolastiche in indirizzo che il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio – ex art. 1, co. 257 L. n. 208/2015e s.m.i. - ovvero per raggiungere il minimo contributivo è fissato, dal prefato decreto ministeriale, **al 21 ottobre 2024**.

Inoltre, si invitano le Istituzioni scolastiche in indirizzo a voler collaborare con questo Ufficio nella individuazione del personale scolastico di quanti, pur non producendo domanda di pensione entro i termini indicati (21 Ottobre 2024), raggiungono il limite di età ordinamentale, ovvero il compimento dei **65 anni entro il 31 agosto 2025**, (i nati entro il 31 agosto 1960) e, alla stessa data, possiedono un'anzianità contributiva di **41 anni e 10 mesi per le donne** e **42 anni e 10 mesi per gli uomini**, requisiti anagrafico - contributivi che impongono il collocamento in quiescenza d'ufficio per limiti d'età ordinamentali.

A seguito di tale verifica, le segreterie scolastiche dovranno inviare all'indirizzo pec uspba@postacert.istruzione.it, **precisando nell'oggetto BARI o BAT**, comunicazione dei nominativi individuati così da permettere a questo Ufficio la lavorazione prioritaria dei decreti di computo riscatto e ricongiunzione.

In seguito, le SS.LL., dopo la ricezione dei decreti emessi da questo Ufficio e la conferma del diritto a



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 – BARI - Codice iPA: m_pi
Usp.ba@istruzione.it; uspba@postacert.istruzione.it

pensione acquisito da parte delle sedi Inps competenti, comunicheranno agli interessati la condizione di cessandi dal 01/09/2025 senza alcuna possibilità di proroga, e trasmetteranno, allo stesso indirizzo pec di cui sopra, le lettere datate e sottoscritte per presa visione degli interessati.

Si ricorda, inoltre, che per quanti fossero interessati dall'istituto del **Trattenimento in servizio**, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 per raggiungere il minimo contributivo, le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Scolastico territoriale in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro e non oltre il termine del 21 ottobre 2024 e preferibilmente a mezzo pec.

Si rammenta, inoltre, la necessità per l'intera platea dei cessandi 2025, di procedere tempestivamente alla definizione della ricostruzione della carriera e/o aggiornamento degli inquadramenti stipendiali, indispensabile ai fini della determinazione dell'ammontare pensionistico da parte dell'INPS e delle successive operazioni di liquidazione delle buonuscite.

Si invita, contestualmente, a controllare la completezza e la corrispondenza dei dati riportati nella sezione giuridica dello stato matricolare con le informazioni rivenienti sulle certificazioni di servizio del personale scolastico prossimo cessando, avendo rilevato in passato l'esistenza di numerosi errori.

Infine, relativamente alla convalida delle cessazioni dei pensionandi a sistema, si sottolinea che le stesse potranno essere acquisite **esclusivamente a seguito dell'accertamento da parte dell'Inps del diritto positivo a pensione**, accertamento che potrà essere verificato periodicamente dalle Istituzioni scolastiche consultando il seguente percorso al Sidi:

FASCICOLO PERSONALE SCUOLA -> COMUNICAZIONE SERVIZI INPS –
>INTERROGARE DIRITTO A PENSIONE ->DECORRENZA IMMEDIATA.

Successivamente a tale consultazione, sarà cura delle Istituzioni scolastiche notificare per iscritto agli interessati l'esito della verifica del diritto a pensione esperita dall'Ente Previdenziale.

Nella medesima nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ribadisce l'obbligatorietà in capo alle Istituzioni Scolastiche di elaborare le pratiche di TFR-ultimo miglio del personale scolastico a tempo indeterminato **esclusivamente** mediante la piattaforma *Nuova Passweb*.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 – BARI - Codice iPA: m_pi
Usp.ba@istruzione.it; uspba@postacert.istruzione.it

Inoltre, gli Istituti Scolastici dovranno sistemare le posizioni assicurative anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuto in Conto Entrate Tesoro, utilizzando la piattaforma *Nuova Passweb*. L'attività di sistemazione dei conti assicurativi dovrà essere conclusa entro la data ultima del **10/01/2025**.

A tal proposito, come evidenziato dallo stesso Ministero, gli Istituti Scolastici potranno chiedere supporto alla direzione provinciale INPS di riferimento anche per fissare incontri formativi.

Si raccomanda la diffusione e la notifica della presente comunicazione a tutto il personale interessato dalle operazioni di cessazione 2025, con particolare attenzione al personale individuabile come “*ordinamentale*”.

Nel confidare nella massima collaborazione e professionalità che da sempre hanno distinto le segreterie scolastiche della nostra provincia si saluta cordialmente.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell’anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall’art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.